

**REQUISITI PROFESSIONALI
RICHIESTI DALLE LEGGI DI SETTORE
PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ
SENZA LA FREQUENZA DEL CORSO ABILITANTE
SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALIMENTI**

Requisiti professionali:

- a) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sono considerati validi, ai fini dell'avvio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche i seguenti requisiti:

- iscrizione al soppresso REC (Registro esercenti commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- iscrizione alla soppressa sezione delle imprese turistiche del REC;
- superamento dell'esame di idoneità e del corso abilitante sostenuto ai fini dell'iscrizione al REC o alla sezione speciale imprese turistiche.

Comunque, chi intende avviare un'attività di commercio di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, dovrà rivolgersi direttamente al Comune competente per la valutazione dei requisiti professionali e morali richiesti dall'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59.